



# COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)  
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)  
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

## AREA TECNICA PATRIMONIO E VIGILANZA

Servizio Attività Produttive

Telefono 070 93529201 – 206

Sito Web [www.comune.pabillonis.su.it](http://www.comune.pabillonis.su.it) PEC: [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it) email: [poliziamunicipale@comune.pabillonis.su.it](mailto:poliziamunicipale@comune.pabillonis.su.it)

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 POSTEGGI PER LA VENDITA DI FIORI E PIANTE NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PATRIMONIO E VIGILANZA

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Scoperte, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2017;

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2018 e n. 29 del 28.04.2023 che hanno stabilito gli elementi essenziali per la stipula della Concessione in Convenzione dei posteggi cimiteriali;

**RITENUTO** opportuno procedere all'indizione di un bando di gara per l'assegnazione dei 2 posteggi come individuati dal suddetto regolamento;

**RENDE NOTO** che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione, con concessione quinquennale, di n. 2 posteggi nell'area antistante il cimitero comunale di Pabillonis sito nella via Gonnosfanadiga, nei giorni e negli orari di apertura del cimitero per le merceologie sotto indicate.

**A) vendita diretta produttori agricoli fiori e piante**

**B) commercio non alimentare generico**

N. POST.	m	m	mq	SETTORE	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	UBICAZIONE
1	3,00	4,00	12	NON ALIMENTARE	Fiori e piante – Produttore agricolo – Dlgs 228/2001	VIA GONNOSFANADIGA
2	3,00	4,00	12	NON ALIMENTARE	Fiori e piante – Commerciante – L.R. n.5/2006	VIA GONNOSFANADIGA

Il numero di posteggi destinati a ciascuna categoria merceologica è determinato dall'art. 13 lettera h del Regolamento e non derogabile in fase di assegnazione in concessione. L'associazione dei singoli posteggi ad una data categoria merceologica, come riportata nella tabella precedente, potrà essere rideterminata da questa Amministrazione in fase di assegnazione dei posteggi, in considerazione delle richieste pervenute e sentiti i pareri delle parti coinvolte, al fine di favorire il regolare svolgimento dell'attività e la completa assegnazione dei posteggi.

L'apertura cimiteriale viene effettuata automaticamente tutti i giorni salvo che durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; nei giorni precedenti e successivi alla Commemorazione dei Defunti l'orario di apertura viene ulteriormente ampliato.

## **Tariffa**

La tariffa del Canone Patrimoniale vigente è pari a 21,00 € / (mq x anno) per i titolari di concessione per cui la tariffa annua vigente per ciascun posteggio (12 metri quadri) è pari a 252,00 € ed il canone dovuto è versato annualmente.

La tariffa vigente si riferisce all'anno 2025 (Delibera di Giunta n. 106/2024): non sono previste variazioni significative nei prossimi anni.

## **Esoneri**

Il concessionario che abbia dato la propria disponibilità ad effettuare servizi compensativi, quali la partecipazione al mantenimento del decoro nell'area cimiteriale e nelle sue pertinenze o altri eventualmente stabiliti dall'Ente è esonerato dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nella misura del 100% qualora sia il solo assegnatario ad effettuare il servizio ovvero nella misura dell'80% qualora entrambi gli assegnatari partecipino al servizio.

Il riconoscimento dell'esonero dal versamento del Canone patrimoniale e di altri eventuali ulteriori benefici a fronte dello svolgimento di idonei servizi compensativi sarà oggetto di apposita Convenzione fra l'Ente e l'assegnatario.

Qualora entrambi gli assegnatari abbiano manifestato la disponibilità a provvedere ai servizi compensativi, in sede di assegnazione, l'Ufficio Attività Produttive provvederà ad assegnare a mesi alterni la responsabilità di tale servizio.

Qualora l'assegnatario non provveda allo svolgimento dei servizi compensativi perderà il diritto all'esenzione dal versamento del Canone Patrimoniale a partire dall'anno durante il quale sia venuto meno il servizio.

## **Art.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Gli interessati che intendono partecipare al bando devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati i quali devono essere posseduti alla data di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione. Gli stessi possono essere autocertificati con le modalità indicate nel D.P.R. 445/2000; il rilascio della concessione resta in ogni caso subordinato all'accertamento del reale possesso degli stessi. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dai benefici derivanti dalla partecipazione al bando e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

### **REQUISITI MORALI - Per il commercio alimentare e non alimentare:**

Sono ammessi a partecipare al presente bando persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'articolo 71 del D.lgs 26.03.2010 n.59.

**Art. 71, comma 1 Dlgs n.59/2010.** *Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*  
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

#### **PER I PRODUTTORI AGRICOLI:**

I produttori agricoli, ai sensi dell'art.2 del D.lgs 228/2001 citato, devono essere iscritti al Registro delle Imprese – Sezione speciale per i produttori imprenditori agricoli.

I produttori agricoli devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.4, comma 6 del D.lgs n.228/2001 (Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell'impresa agricola, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

#### **Art.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA**

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale:

- Cognome, nome, luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società, anche l'esatta denominazione della società e la tipologia della stessa);
- Codice fiscale della persona fisica e, nel caso di società ovvero di società cooperative, codice fiscale del rappresentante legale e partiva IVA della società;
- Residenza, domicilio o recapito (indirizzo completo con indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed indirizzo e-mail/pec) al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare le comunicazioni relative al bando;
- Possesso dei requisiti morali e, se già posseduti alla data di presentazione della domanda, indicazione dei requisiti professionali di cui alla L.R. n.5/2006 e al D.lgs. n.59/2010 come sopra

dettagliati;

- Dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni stabilite dal bando.
- Per i cittadini extra Unione Europea possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

#### **Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, in bollo da Euro 16,00, dovrà essere redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall'ufficio e allegato al presente bando, sottoscritta dall'interessato e corredata dalle dichiarazioni richieste, compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali e sui requisiti antimafia.

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata l'assolvimento dell'imposta di bollo andrà effettuata mediante presentazione del modello F-32 della modulistica regionale Suape (Assolvimento imposta di bollo), secondo le indicazioni riportate in tale modulo.

Sulla busta chiusa contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo del mittente e riportata la seguente dicitura:

**“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione con concessione quinquennale di un posteggio presso l’area antistante il Cimitero Comunale di Pabillonis”**

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata, nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue:

**“Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione con concessione quinquennale di UN posteggio presso l’area antistante il Cimitero Comunale di Pabillonis”**

Le domande devono pervenire all'Ufficio protocollo generale, **a pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito Internet del Comune dell'avviso del presente bando.**

La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Pabillonis, via San Giovanni 7, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, indirizzata al

“Comune di Pabillonis – Settore Commercio/SUAPE, via San Giovanni 7, - 09030 Pabillonis (Sud Sardegna)”

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it)

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata dovranno essere inoltre osservate le seguenti modalità alternative, a pena di inammissibilità della stessa:

- 1) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la domanda in formato Pdf sottoscritto con firma digitale del richiedente;
- 2) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con firma autografa e invio della scansione del documento di identità valido in formato Pdf.

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda nel caso di trasmissione tramite raccomandata A/R, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile.

**Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale:**

- la presentazione delle domande fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese da allegare alla stessa se presentate in modalità cartacea e l'omissione della firma digitale se la domanda è presentata in modalità telematica, secondo le prescrizioni indicate ai punti 1 e 2 del precedente articolo 4;
- la mancanza di copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità in caso di domanda presentata in modalità cartacea.

Per la formazione della graduatoria si prenderanno in esame soltanto gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione e non saranno ammesse ulteriori integrazioni.

**È ammessa la presentazione di un'unica domanda con l'indicazione di una sola opzione per tipologia merceologica di ciascun posteggio oggetto del presente bando.**

**ART. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL POSTEGGIO. PRIORITÀ FRA DOMANDE**

## **CONCORRENTI.**

Per i posteggi oggetto del presente bando verrà formulata una graduatoria provvisoria, distinta per tipologie commerciali secondo la seguente distinzione:

- a) produttori agricoli fiori e piante
- b) commercio non alimentare fiori e piante

Le domande presentate saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) Disponibilità ad effettuare servizi alternativi al versamento del Canone patrimoniale attinenti il mantenimento del decoro nell'area cimiteriale e nelle sue pertinenze;
- 2) In ulteriore subordine progressivo:
  - 2.1) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità;
  - 2.2) numero familiari a carico;
  - 2.3) anzianità del richiedente;
  - 2.4) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

**In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.**

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio, pubblica la graduatoria provvisoria distinta per tipologie merceologiche formulata sulla base dei sopra elencati criteri, per sette giorni all'albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Pabillonis, al fine della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria.

Qualora il responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, rilevi la presenza di elementi che necessitino di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso dell'ufficio.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti dovranno essere presentate, in forma scritta e mediante consegna entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R,
- pec: [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it)
- direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente,

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

Entro il termine di 15 giorni lavorativi dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del servizio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva per le differenti tipologie merceologiche (commerciale fiori e piante, produttori agricoli fiori e piante) individuate tenendo conto, se ammissibili, delle eventuali osservazioni formulate dai concorrenti.

Il titolare di Concessione è tenuto al rispetto di quanto disposto nella Convenzione che sarà siglata dallo stesso e dall'Ente. **Il mancato rispetto della Convenzione comporta la revoca della Concessione.**

L'assegnazione provvisoria verrà formalizzata e convertita in Concessione previa sottoscrizione di apposita Convenzione che dovrà avvenire **entro il decimo giorno successivo all'assegnazione provvisoria**. Trascorso tale termine l'assegnazione provvisoria sarà automaticamente revocata ed il richiedente sarà eliminato dalla graduatoria.

Gli aventi diritto al rilascio della concessione, verranno convocati presso l'ufficio Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti (rilascio della concessione decennale di posteggio da parte del Comune, stipula della convenzione ai sensi dell'art. 45 c. 8 D. lgs 507/93, presentazione della DUA e relativi allegati che costituiscono titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività).

Le graduatorie definitive, così come previsto dall'articolo 15 del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte del Comune di Pabillonis, avranno validità di cinque anni dalla data di pubblicazione.

Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza/revoca della concessione.

#### **ART.6 ACCERTAMENTI E SANZIONI.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività in capo ai concorrenti aventi titolo all'assegnazione dei posteggi secondo

i risultati della predetta graduatoria.

Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni false in sede di autocertificazione.

#### **ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.196.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il rilascio delle concessioni di posteggio.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte, ed alla disciplina legislativa e regolamentare in materia.

Il testo del presente bando ed i relativi moduli di partecipazione sono disponibili presso il servizio Attività Produttive durante gli orari di apertura al pubblico.

#### **Pubblicazione del Bando:**

Il testo del presente Bando ed i relativi moduli di partecipazione sono altresì pubblicati, integralmente all'Albo Pretorio online del Comune di Pabillonis e sul sito internet istituzionale [www.comune.pabillonis.su.it](http://www.comune.pabillonis.su.it), alla sezione Bandi e Gare.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio E Vigilanza**

**Ing. Stefano Cadeddu**

Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 82/2005